



Società di Gestione del Risparmio

**Regolamento unico dei Fondi comuni d'investimento mobiliare
gestiti da Anima S.G.R.p.A.**

ANIMA LIQUIDITA'

Fondo Liquidità Area Euro

ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO

Fondo Obbligazionario Euro Governativo a M/L Termine

ANIMA FONDIMPIEGO

Fondo Obbligazionario Misto

ANIMA CONVERTIBILE

Fondo Obbligazionario Altre Specializzazioni

ANIMA FONDO TRADING

Fondo Azionario Internazionale

ANIMA AMERICA

Fondo Azionario America

ANIMA EUROPA

Fondo Azionario Europa

ANIMA ASIA

Fondo Azionario Pacifico

ANIMA EMERGING MARKETS

Fondo Azionario Paesi Emergenti

ANIMA FONDATTIVO

Fondo Flessibile

ANIMA – SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI

Società del Gruppo Banco Desio



A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione e durata del fondo	<p>Fondi comuni aperti armonizzati denominati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anima Liquidità• Anima Obbligazionario Euro• Anima Fondimpiego• Anima Convertibile• Anima Fondo Trading• Anima America• Anima Europa• Anima Asia• Anima Emerging Markets• Anima Fondattivo <p>La durata di ciascun Fondo è fissata all'anno 2100 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
Società di gestione del risparmio (SGR)	<p>Anima SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR") – società appartenente al gruppo Banco di Desio e della Brianza, facente capo a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 7 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98, con sede in Milano, via Brera 18. Indirizzo internet: www.fondianima.it. La società è quotata sul Mercato Telematico Azionario.</p>
Banca Depositaria	<p>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede in Desio in via Rovagnati 1; iscritta al n. 3440.5 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Indirizzo internet: www.bancodesio.it</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono espletate presso la sede della Banca Depositaria in Desio (MI) – via Rovagnati 1.</p> <p>I prospetti contabili dei fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria in Desio (MI) – via Rovagnati 1.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionali quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera". Sui medesimi quotidiani è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>



B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

- **Anima Liquidità**

1. *Scopo*

E' un fondo monetario che presenta un obiettivo di investimento di breve periodo (6/12 mesi) con un livello di rischio basso ed è finalizzato alla conservazione del valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento orientata verso titoli di Stato, obbligazioni ordinarie e altri strumenti di mercato monetario e finanziario con vita residua non superiore ai 24 mesi denominati in Euro, volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo avente una durata finanziaria (duration) non superiore a 6 mesi; sono esclusi investimenti in titoli azionari e in obbligazioni convertibili e *cum warrant*.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

- 3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in obbligazioni di breve termine denominate in Euro, di emittenti sovrani o di organismi internazionali e di emittenti societari con prevalenza di quelli appartenenti all'area UE, quotate, quotande e/o trattate in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20 % del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata finanziaria non superiore a sei mesi.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

Nella scelta degli strumenti finanziari la SGR presta attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi d'interesse a breve termine.

Si precisa che la SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark. Tuttavia la limitata volatilità degli investimenti realizzati consente di prevedere modesti scostamenti del Fondo rispetto al benchmark.

• **Anima Obbligazionario Euro**

1. *Scopo*

E' un fondo obbligazionario che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo (2/4 anni) con un livello di rischio medio ed è finalizzato al graduale accrescimento del valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni il Fondo è esposto al rischio di tasso d'interesse e al rischio di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro; sono esclusi investimenti in titoli azionari e in obbligazioni convertibili e *cum warrant*.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica d'investimento sia compatibile con la propria politica d'investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in obbligazioni di medio-lungo termine denominate in Euro, di emittenti sovrani o di organismi internazionali e di emittenti societari, con prevalenza di quelli appartenenti all'area UE, quotate, quotande e/o trattate in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20 % del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata finanziaria superiore a 2 anni.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

Ai fini della selezione degli strumenti finanziari, la SGR presta attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e tiene in considerazione

le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi d'interesse a medio/lungo termine dei diversi Paesi considerati.

Si precisa che la SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark. Tuttavia la limitata volatilità degli investimenti realizzati consente di prevedere non eccessivi scostamenti del Fondo rispetto al benchmark.

- **Anima Fondimpiego**

1. *Scopo*

E' un fondo obbligazionario misto che presenta un obiettivo di investimento di medio periodo (3/5 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato al graduale accrescimento del valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni il Fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, incluse le obbligazioni convertibili e *cum warrant*, denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

- 3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in obbligazioni di emittenti sovrani o di organismi internazionali e di emittenti societari, denominate in qualsiasi valuta, con la prevalenza di quelle denominate nelle principali valute, nonché in titoli azionari, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del portafoglio in titoli azionari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

Gli investimenti in obbligazioni "non investment grade" o prive di rating possono rappresentare una quota significativa del portafoglio.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata finanziaria superiore a 2 anni.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

La scelta degli strumenti finanziari è effettuata prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali Banche Centrali e tenendo in considerazione le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi d'interesse a medio/lungo termine dei diversi Paesi considerati.

Nella selezione degli strumenti finanziari vengono valutati i rendimenti ed i tassi di cambio delle singole emissioni obbligazionarie; per le emissioni societarie vengono valutati anche gli spread di rendimento rispetto ai titoli governativi emessi nella stessa valuta e aventi la medesima duration.

La SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici e può selezionare titoli o classi di titoli in proporzioni significativamente differenti nel tempo; possono essere selezionati titoli obbligazionari per i quali nella formazione dei prezzi è variabile rilevante il merito di credito (obbligazioni societarie investment grade, non investment grade, prive di rating e/o obbligazioni di emittenti appartenenti ai Paesi c.d. "emergenti"). Sono pertanto possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto alla composizione dei mercati e dei relativi indici.

• **Anima Convertibile**

1. *Scopo*

E' un fondo obbligazionario che presenta un obiettivo di investimento di medio periodo (3/5 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato al graduale accrescimento del valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso obbligazioni convertibili, cum warrants, obbligazioni ordinarie e altri strumenti del mercato monetario e finanziario denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in qualsiasi valuta, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, di emittenti sovrani o di organismi internazionali e di emittenti societari, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo, inoltre, può investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3. e può temporaneamente detenere azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni oggetto di investimento.

Gli investimenti in obbligazioni “non investment grade” o prive di rating possono rappresentare una quota significativa del portafoglio.

3.b *Stile di gestione e tecniche d’investimento*

Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR presta attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali Banche Centrali, effettua analisi macroeconomiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi nonché analisi economico-finanziarie per la selezione delle società emittenti e di quelle a cui si riferisce la facoltà di conversione.

Si precisa che la SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici e può selezionare, nell’ambito degli investimenti obbligazionari, titoli per i quali nella formazione dei prezzi è variabile rilevante il merito di credito (obbligazioni societarie investment grade, non investment grade, prive di rating e/o obbligazioni di emittenti appartenenti ai Paesi c.d. “emergenti”).

• **Anima Fondo Trading**

1. *Scopo*

E’ un fondo azionario internazionale che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (4/7 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato ad incrementare il valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria, rappresentativi del capitale di rischio, denominati in Euro o in altre valute.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d’investimento ed altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d’investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, denominati in qualsiasi valuta, quotati, quotandi e/o trattati in tutti in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

Nella scelta degli strumenti finanziari la SGR si avvale di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio-lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

La SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici; di conseguenza, nell'ambito della strategia di investimento, gli emittenti selezionati possono presentare proporzioni significativamente differenti nel tempo quanto a dimensioni, mercati e settori di appartenenza.

Sono pertanto possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto alla composizione dei mercati e dei relativi indici.

• **Anima America**

1. *Scopo*

E' un fondo azionario che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (4/7 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato ad incrementare il valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati e settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti o con attività operativa prevalente riferita ai Paesi dell'America del Nord, dell'America Centrale e dell'America del Sud, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di

autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia .

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata dalla SGR sulla base di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio-lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

La SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici; di conseguenza, nell'ambito della strategia di investimento, gli emittenti selezionati possono presentare proporzioni significativamente differenti nel tempo quanto a dimensioni, mercati e settori di appartenenza.

Sono pertanto possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto alla composizione dei mercati e dei relativi indici.

• **Anima Europa**

1. *Scopo*

E' un fondo azionario che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (4/7 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato ad incrementare il valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti o con attività operativa prevalente riferita ai Paesi del continente europeo, Italia inclusa,

Cipro e Turchia, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

3.b *Stile di gestione e tecniche d’investimento*

Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR si avvale di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio-lungo periodo nel rispetto dell’obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

La SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici; di conseguenza, nell’ambito della strategia di investimento, gli emittenti selezionati possono presentare proporzioni significativamente differenti nel tempo quanto a dimensioni, mercati e settori di appartenenza.

Sono pertanto possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto alla composizione dei mercati e dei relativi indici.

• **Anima Asia**

1. *Scopo*

E’ un fondo azionario che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (4/7 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato ad incrementare il valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d’investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d’investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta di

emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti o con attività operativa prevalente riferita ai Paesi del continente asiatico e dell'Oceania, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

Ai fini della scelta degli strumenti finanziari, la SGR si avvale dell'analisi fondamentale di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio-lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

La SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici; di conseguenza, nell'ambito della strategia di investimento, gli emittenti selezionati possono presentare proporzioni significativamente differenti nel tempo quanto a dimensioni, mercati e settori di appartenenza.

Sono pertanto possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto alla composizione dei mercati e dei relativi indici.

• **Anima Emerging Markets**

1. *Scopo*

E' un fondo azionario che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (4/7 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato ad incrementare il valore del capitale investito.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento nonché in depositi bancari.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti ad Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Botswana, Brasile, Bielorussia, Bulgaria, Cambogia, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Filippine, Ghana, Giamaica, Giordania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Iran, Israele, Kenya, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Malaysia, Malta, Marocco, Messico, Namibia, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Pakistan, Paraguay, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Sud Africa, Thailandia, Taiwan, Trinidad, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe o che in essi svolgano attività operativa prevalente, quotati, quotandi e/o trattati in tutti in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Inoltre, il Fondo può essere investito:

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

Nella scelta degli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi; analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio-lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

La SGR non si propone di replicare la composizione dei mercati e dei relativi indici; di conseguenza, nell'ambito della strategia di investimento, gli emittenti selezionati possono presentare proporzioni significativamente differenti nel tempo quanto a dimensioni, mercati e settori di appartenenza.

Sono pertanto possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto alla composizione dei mercati e dei relativi indici.

• **Anima Fondattivo**

1. *Scopo*

E' un fondo flessibile che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (4/7 anni) con un livello di rischio alto ed è finalizzato al perseguimento di obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e delle aree geografiche in cui investire.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle

quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

2. *Oggetto*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo che verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari.

La Società di Gestione si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a questa sottostanti.

3. *Politica d'investimento e altre caratteristiche*

3.a *Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio*

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

Il Fondo può altresì investire:

- in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento;
- in depositi bancari.

Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione del portafoglio tra le diverse classi di attività, e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo.

E' previsto l'investimento in obbligazioni "non investment grade" o prive di rating.

Il Fondo può inoltre investire in derivati secondo quanto specificato nel successivo articolo 1.2.3.

3.b *Stile di gestione e tecniche d'investimento*

La selezione è effettuata sulla base delle aspettative microeconomiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e/o dei diversi settori; pertanto, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni sia nella ripartizione geografica sia nel rapporto fra le diverse classi di attività.

1.2 **Parte relativa a tutti i Fondi**

a) *Politica d'investimento e altre caratteristiche dei Fondi*

1.2.1 Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo di ciascun Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 14 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1.2.2 Ciascun Fondo può essere inoltre investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti dai Paesi/soggetti di seguito indicati, a condizione che il Fondo



detenga strumenti finanziari di almeno 6 emissioni differenti e il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo:

Fondo	Emittente
Anima Liquidità Anima Obbligazionario Euro Anima Fondimpiego Anima Convertibile Anima Fondo Trading Anima America Anima Europa Anima Asia Anima Emerging Markets Anima Fondattivo	Paesi aderenti all'OCSE/Stati dell'UE/enti locali di Stati dell'UE/organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE

1.2.3 Nella gestione dei Fondi la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza - con finalità di:

- copertura dei rischi di mercato;
- incremento dell'efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR finalizzato a implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del fondo;
- investimento.

Si precisa che il limite massimo di utilizzo complessivo degli strumenti finanziari derivati è pari al 100% del valore complessivo netto di ciascun Fondo.

Per quanto concerne in particolare l'uso degli strumenti finanziari con finalità di investimento, si specifica che l'esposizione massima complessiva nei suddetti strumenti finanziari è pari al 30% del valore complessivo netto di ciascun Fondo. Ne consegue, pertanto, che l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui ciascun Fondo è investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite.

1.2.4 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

1.2.5 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

1.2.6 Resta comunque ferma per ciascun Fondo la facoltà di detenere disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare gli interessi dei partecipanti.

- 1.2.7 Le poste denominate in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento della valutazione e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dall'Ufficio Italiano dei Cambi e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.
- 1.2.8 Nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera viene tenuto conto della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti strumenti finanziari sulla composizione complessiva del portafoglio di ciascun Fondo.

b) Operazioni con parti correlate

- 1.2.9 Nel rispetto dei "Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate", approvati dal Consiglio di Amministrazione della SGR, i Fondi possono:
- acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
 - investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo o da altre società agli stessi legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati). Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce. A tal fine, le provvigioni di gestione e di incentivo percepite dagli OICR collegati saranno da questi retrocesse ai Fondi stessi.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

- 2.1 Tutti i Fondi di cui al presente Regolamento sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI FONDI E DEI PARTECIPANTI

3.1 Spese a carico dei Fondi

- 3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

- una provvigione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide di quest'ultimo il primo giorno del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in base alle seguenti modalità:
Anima Liquidità: 0,01% mensile (0,12% su base annua).
Anima Obbligazionario Euro: 0,0667% mensile (0,8% su base annua);
Anima Fondimpiego: 0,10% mensile (1,20% su base annua);
Anima Convertibile: 0,10% mensile (1,20% su base annua);
Anima Fondo Trading: 0,1875% mensile (2,25% su base annua);
Anima America: 0,16667% mensile (2% su base annua);

Anima Europa: 0,16667% mensile (2% su base annua);
Anima Asia: 0,16667% mensile (2% su base annua);
Anima Emerging Markets: 0,16667% mensile (2% su base annua);
Anima Fondattivo: 0,1875% (2,25% su base annua).

- una provvigione di incentivo, dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento ad eccezione dei Fondi Anima Obbligazionario Euro e Anima Liquidità. Fatto salvo quanto previsto nelle “Disposizioni transitorie”, tale provvigione di incentivo è calcolata ed imputata con cadenza giornaliera al patrimonio di ciascun Fondo esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni, come di seguito esplicito:

ANIMA FONDIMPIEGO, ANIMA FONDATTIVO

- a) Condizione per la maturazione della provvigione di incentivo: salvo quanto specificato nella successiva lettera e), la provvigione di incentivo matura qualora il valore della quota di ciascun giorno (il “Giorno Rilevante”) sia superiore di almeno 10 punti base rispetto al valore più elevato (di seguito “High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra la Data di Prima Rilevazione dell’High Watermark Assoluto, come di seguito definita, ed il giorno precedente quello Rilevante. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, quale primo valore di rilevazione dell’High Watermark Assoluto si assume il valore della quota relativo al giorno 3 luglio 2006 (la “Data di Prima Rilevazione dell’High Watermark Assoluto”).
- b) Ammontare della provvigione di incentivo e criterio di calcolo: verificandosi la condizione di cui alla lettera a), la provvigione di incentivo matura in misura pari al 20% dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota nel Giorno Rilevante rispetto al valore dell’High Watermark Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Watermark Assoluto e dell’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.
- c) Modalità di imputazione della provvigione di incentivo ai fini del calcolo del NAV e periodicità di prelievo della medesima provvigione da parte della SGR: la provvigione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo al fine della determinazione del relativo valore. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate in ciascun mese solare è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese solare successivo.
- d) Determinazione del valore dell’High Watermark Assoluto: ogni qualvolta si verifichi la condizione di cui alla lettera a), il nuovo valore dell’High Watermark Assoluto sarà pari al valore registrato dalla quota nel giorno di verifica della predetta condizione.
- e) “Fee cap”
In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo Giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'“Incidenza Commissionale Giornaliera”);
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante (l'“Incidenza Commissionale Complessiva”).

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 10%.

ANIMA CONVERTIBILE, ANIMA FONDO TRADING, ANIMA AMERICA, ANIMA EUROPA, ANIMA ASIA, ANIMA EMERGING MARKETS

- a) Condizioni per la maturazione della provvigione di incentivo: la provvigione di incentivo matura qualora si verificano entrambe le condizioni di seguito rappresentate:
- ∅ la variazione percentuale tra il valore della quota del Fondo di ciascun giorno (il “Giorno Rilevante”) ed il valore registrato dalla medesima quota alla Data Iniziale dell'High Watermark Relativo – come di seguito definita – (d'ora innanzi la “Variazione della Quota”) sia superiore alla variazione percentuale registrata nel medesimo arco temporale dall'indice di riferimento definito alla successiva lettera d).
La differenza percentuale tra la Variazione della Quota ed la variazione percentuale dell'indice di riferimento di cui alla successiva lettera d) è di seguito definita il “Differenziale”;
 - ∅ il Differenziale sia superiore di almeno 10 punti base rispetto all'High Watermark Relativo, come di seguito definito. La differenza positiva tra il Differenziale e l'High Watermark Relativo è definita “Overperformance”.
- b) High Watermark Relativo: salvo quanto di seguito specificato, per High Watermark Relativo si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun Giorno Rilevante nel periodo intercorrente tra la Data Iniziale dell'High Watermark Relativo, come di seguito definita, ed il Giorno precedente a quello Rilevante. Il Differenziale è preso in considerazione quale nuovo High Watermark Relativo qualora la differenza tra lo stesso ed il precedente High Watermark Relativo sia superiore a 10 punti base. Salvo quanto specificato nella successiva lettera h), ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il valore iniziale dell'High Watermark Relativo è fissato allo 0% in data 3 luglio 2006 (T) (cosiddetta “Data Iniziale dell'High Watermark Relativo”). Il primo Differenziale utilizzato per il confronto con il valore iniziale di High Watermark Relativo sarà pertanto determinato sulla base dei valori delle quote e degli indici di riferimento di cui alla successiva lettera d) dei giorni (T) e (T-1).
- c) Determinazione del valore di High Watermark Relativo: ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui alla lettera a) e maturi di conseguenza la provvigione di incentivo, il nuovo valore di High Watermark Relativo sarà pari al valore assunto dal Differenziale nel giorno di maturazione della provvigione medesima.



- d) Indice di riferimento: in ciascun Giorno Rilevante, ai fini della determinazione del Differenziale e della provvigione di incentivo, viene calcolata la variazione percentuale, registrata nello stesso periodo cui si riferisce la Variazione della Quota, degli indici di riferimento di seguito elencati con riferimento a ciascun Fondo:

Fondo	Indice di riferimento
Anima Convertibile	ML Global G300 Convertible Index in valuta locale pubblicato su Bloomberg
Anima Fondo Trading	FT/S&P All World Index All World (Price Index) in valuta locale pubblicato su "Bloomberg" o, in caso di mancata pubblicazione, dal "Financial Times"
Anima America	FT/S&P All World Index Americas (Price Index) in valuta locale pubblicato su "Bloomberg" o, in caso di mancata pubblicazione, dal "Financial Times"
Anima Europa	FT/S&P All World Index Europe (Price Index) in valuta locale pubblicato su "Bloomberg" o, in caso di mancata pubblicazione, dal "Financial Times"
Anima Asia	FT/S&P All World Index Asia Pacific (Price Index) in valuta locale pubblicato su "Bloomberg" o, in caso di mancata pubblicazione, dal "Financial Times"
Anima Emerging Markets	FT/S&P All World Index Emerging (Price Index) in euro pubblicato su "Bloomberg" o, in caso di mancata pubblicazione, dal "Financial Times"

- e) Ammontare della provvigione di incentivo e criterio di calcolo: verificandosi entrambe le condizioni di cui alla lettera a), la provvigione di incentivo è pari al 20% dell'Overperformance ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Watermark Relativo e dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile. Nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento non venga, per qualunque ragione, pubblicato entro le ore 18:00 del Giorno Rilevante, le condizioni di cui alla lettera a) non si verificano e pertanto non si procede al calcolo delle provvigioni.
- f) Modalità di imputazione della provvigione di incentivo ai fini del calcolo del NAV e periodicità di prelievo della medesima provvigione da parte della SGR: la provvigione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo al fine della determinazione del relativo valore. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate nel corso di ciascun mese solare è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese solare successivo.
- g) "Fee cap"
In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola:
- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo Giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'"Incidenza

Commissionale Giornaliera”);

- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall’inizio dell’anno solare sino al Giorno Rilevante (l’“Incidenza Commissionale Complessiva”).

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso, qualora l’Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 10%.

- h) Azzeramento dell’High Watermark Relativo: qualora ad una certa data il valore dell’High Watermark Relativo dovesse risultare maggiore o uguale a +50% ovvero il valore del Differenziale risultasse inferiore o uguale a -33%, il valore dell’High Watermark Relativo sarà convenzionalmente riportato allo 0% a tale data, che sarà conseguentemente considerata la nuova Data Iniziale dell’High Watermark Relativo (“Azzeramento dell’High Watermark Relativo”).

Nell’ipotesi in cui l’Azzeramento dell’High Watermark Relativo sia stato determinato dal raggiungimento, da parte del Differenziale, di un valore pari a -33%, ai fini del calcolo della provvigione di incentivo tale valore sarà posto in compensazione con i valori raggiunti dall’High Watermark Relativo successivamente all’Azzeramento e la SGR ricomincerà a percepire la provvigione di incentivo solo con riferimento alle Overperformance registrate dopo il raggiungimento, da parte dell’High Watermark Relativo, di un valore pari a + 33%.

- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, nella misura massima dello 0,10% annuo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, degli avvisi inerenti alla liquidazione delle quote e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell’organo di Vigilanza;
- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del fondo nei paesi diversi dall’Italia.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione e di incentivo, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.3 Sul fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti né viene considerata, ai fini del computo delle commissioni di gestione, la quota del Fondo rappresentata da parti di detti

OICR.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato:

Fondo	Aliquota
Anima Obbligazionario Euro	4%
Anima Fondimpiego	4%
Anima Convertibile	4%
Anima Fondo Trading	4%
Anima America	4%
Anima Europa	4%
Anima Asia	4%
Anima Emerging Markets	4%
Anima Fondattivo	4%
Anima Liquidità	0%

In caso di sottoscrizione mediante adesione a piani di accumulo le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura prevista nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati del piano (definito anche "valore nominale del piano") e sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della provvigione totale; tale importo non potrà comunque eccedere il 30% del primo versamento;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

3.2.2 Una provvigione del valore massimo del 4% sull'ammontare delle somme investite sarà applicata anche alle sottoscrizioni rivenienti da contestuale rimborso del Fondo Anima Liquidità.

3.2.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 3.2.2, beneficiano della esenzione dalle commissioni di sottoscrizione coloro i quali avessero in epoca precedente richiesto il rimborso di quote di un Fondo della società che preveda commissioni di ingresso per la contemporanea sottoscrizione del Fondo Anima Liquidità e che richiedano, successivamente, il rimborso di quest'ultimo Fondo per sottoscrivere, contestualmente, uno degli altri Fondi della società che prevedano commissioni di sottoscrizione. Nell'ipotesi di passaggio dal Fondo Anima Liquidità senza alcun aggravio di commissioni è dovuto comunque alla Società di Gestione un diritto fisso pari a 25 Euro per ciascuna operazione.

3.2.4 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) un diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra fondi, pari a 25 Euro;
- b) il rimborso delle spese amministrative per l'emissione, il frazionamento o la conversione dei certificati al portatore o nominativi, pari a 25 Euro per ogni nuovo certificato;
- c) ove richiesto dal sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso la Banca Depositaria, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
- d) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di



sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

3.2.5 Gli importi di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sui quotidiani indicati nella *Scheda identificativa*.

3.2.6 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

4. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA I FONDI E RIMBORSO

4.1 Sottoscrizione delle quote

4.1.1 Salvo quanto previsto all'articolo 1 della Parte C) del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.

4.1.2 La sottoscrizione delle quote dei Fondi si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione ed indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali intestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle spese previste all'articolo 3.2), del mezzo di pagamento utilizzato, ed avviene mediante:

- a) versamento in un'unica sottoscrizione. L'importo minimo di sottoscrizione è pari a 125 Euro sia per versamenti iniziali che successivi;
- b) partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo articolo 4.2;
- c) adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate dal successivo articolo 4.3.

4.1.3 La sottoscrizione può essere effettuata direttamente presso la SGR, o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento indicati nella Parte III del Prospetto Informativo, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo articolo 4.1.8.

4.1.4 Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario "non trasferibile" emesso dal sottoscrittore all'ordine della Anima S.G.R.p.A. - Rubrica Fondo (Nome del Fondo);
- assegno circolare "non trasferibile" all'ordine della Anima S.G.R.p.A. - Rubrica Fondo (Nome del Fondo);
- bonifico bancario;
- bonifico postale;
- autorizzazione permanente di addebito sul conto (modulo R.I.D.) indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca per i soli versamenti successivi al primo.

4.1.5 I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.

4.1.6 Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta alla SGR entro le ore 13.

4.1.7 La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno

lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

- 4.1.8 La sottoscrizione di quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è il bonifico bancario.
- 4.1.9 Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Fondi già sottoscritti sia di altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione anche successivamente istituiti e rientranti nell'ambito del presente Regolamento e le operazioni di trasferimento da un fondo all'altro non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto; esse pertanto non comportano la sottoscrizione dell'apposito modulo e alle stesse non si applica il diritto di recesso di cui all'articolo 1 comma 6 delle modalità di funzionamento di cui alla Parte C) del presente Regolamento.
- 4.1.10 La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
- 4.1.11 Fermo restando quanto previsto al presente articolo e nelle clausole generali del presente regolamento, la sottoscrizione può, altresì, essere effettuata mediante conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto incaricato del collocamento a ciò abilitato e a tal fine denominato "Ente Mandatario", su apposito modulo in cui devono essere indicati le generalità del sottoscrittore, l'importo del versamento, i mezzi di pagamento e la relativa valuta, inoltrato dall'Ente Mandatario unitamente al mezzo di pagamento utilizzato. In tal caso, l'Ente Mandatario trasmette alla società di gestione apposita domanda di sottoscrizione con l'indicazione nominativa dei sottoscrittori e degli importi conferiti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono ricevuti e versa l'importo con valuta compensata a "Anima S.G.R.p.A. - Rubrica Fondo (Nome del Fondo)". Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

4.2 Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo

- 4.2.1 La sottoscrizione delle quote di ciascun Fondo può avvenire anche mediante adesione ad un Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
- 4.2.2 L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati, oltre a quanto indicato nell'articolo 4.1.2:
- il valore complessivo dell'investimento (denominato complessivamente anche "valore nominale del piano");
 - il numero dei versamenti ed il loro importo unitario;
 - la durata del piano;
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, corrispondente al numero di versamenti previsti dal successivo articolo 4.2.5.
- 4.2.3 Il piano di accumulazione prevede versamenti periodici, di uguale importo, e si compone, a scelta del sottoscrittore, di 60, 120, 180 o 360 rate.
- 4.2.4 L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto; tali ulteriori versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del

piano.

4.2.5 L'importo del primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, deve essere pari ad almeno:

- 6 rate, qualora il piano di accumulazione sia articolato in 60 o 120 rate;
- 8 rate, qualora il piano di accumulazione sia articolato in 180 rate;
- 15 rate, qualora il piano di accumulazione sia articolato in 360 rate.

4.2.6 I versamenti successivi dovranno essere pari o multipli dell'importo unitario prescelto.

4.2.7 Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti all'articolo 4.1.4. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

4.2.8 E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo, o variarne la periodicità del pagamento, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

4.2.9 Il piano di accumulazione si conclude con il raggiungimento del valore complessivo dell'investimento stabilito all'atto della sottoscrizione, indipendentemente dai rimborsi parziali effettuati nel periodo.

4.3 Operazioni di passaggio tra Fondi

4.3.1 A fronte del rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altri Fondi della SGR.

4.3.2 L'operazione di passaggio tra i Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collaboratori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

4.3.3 Le operazioni di passaggio tra i Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte all'articolo 4.1.8.

4.3.4 La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:

- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00.
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è quello del regolamento del rimborso.

4.3.5 Le operazioni di trasferimento di quote da un Fondo ad un altro gestito dalla stessa Società possono avvenire, senza rendersi necessaria la stipula di un nuovo contratto, qualora il partecipante abbia ricevuto il regolamento degli altri Fondi gestiti.

4.3.6 Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo

depositato presso la banca depositaria può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, ai sensi del successivo articolo 4.4, con contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi della SGR, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso e contestuale reinvestimento;
- le scadenze periodiche, alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali, delle operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori ad Euro 125;
- i Fondi nei quali dovranno essere reinvestite le quote rimborsate.

4.3.7 Qualora il partecipante impartisca alla SGR istruzioni per ottenere un rimborso programmato di quote, con contestuale sottoscrizione di quote di altri fondi mediante l'adesione ad un Piano di accumulo (ai sensi del precedente articolo 4.2), non si applicherà il diritto fisso di 25 Euro previsto dal precedente articolo 3.2.4 a).

4.4 Rimborso delle quote

4.4.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 6 delle modalità di funzionamento di cui alla Parte C) del presente Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.

4.4.2 La richiesta di rimborso può avvenire per iscritto, con allegati i relativi certificati di partecipazione qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la banca depositaria, o anche, esclusivamente nel caso in cui le quote siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la banca depositaria, mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza secondo le modalità descritte nell'articolo 4.1.8.

4.4.3 Nel caso di inoltro della richiesta di rimborso per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, i certificati eventualmente allegati alla domanda di rimborso viaggiano a spese e rischio del richiedente.

4.4.4 Nel caso in cui l'avente diritto richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente stesso.

4.4.5 Il rimborso può avvenire: a mezzo bonifico od assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

4.4.6 Convenzionalmente si considera pervenuta in giornata la domanda pervenuta alla SGR entro le ore 13.

4.4.7 In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del fondo, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli importi da ristorare ai partecipanti e al fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. La misura di tale soglia è comunicata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti.

4.4.8 In caso di richiesta di rimborso o di passaggio tra Fondi proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo superiore al 3% del valore complessivo

del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie e sulla base di criteri individuati dal proprio organo amministrativo, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 30 giorni dalla richiesta di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso o di passaggio di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

4.4.9 In caso di richiesta di rimborso o di passaggio tra Fondi proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie e sulla base di criteri individuati dal proprio organo amministrativo, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In particolare, la richiesta di rimborso o di passaggio si considera ravvicinata a quella di sottoscrizione quando tra le due richieste intercorrono 10 giorni. In tal caso, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato decorsi al massimo 20 giorni dalla data della relativa ricezione.

4.5 Rimborsi programmati

4.5.1 Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso la banca depositaria può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- a) le generalità complete del partecipante che le impartisce;
- b) le istruzioni relative al pagamento, che potrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario;
- c) la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- d) le scadenze periodiche, alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali, delle operazioni di rimborso;
- e) l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori ad Euro 125.

4.5.2 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 6° giorno lavorativo antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4.5.3 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore della quota relativo al giorno prestabilito dal partecipante ovvero, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, al primo giorno lavorativo successivo e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

4.5.4 Qualora in uno dei giorni prestabiliti il rimborso programmato non possa aver luogo per insufficienza delle quote o del loro controvalore la relativa disposizione si intenderà inefficace, non sarà eseguita neppure in parte ed il servizio si intenderà revocato.

- 4.5.5 Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR non oltre il 6° giorno lavorativo antecedente alla data prestabilita per il rimborso.
- 4.5.6 In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al fondo.
- 4.5.7 E' fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

4.6 Soglia di irrilevanza dell'errore

- 4.6.1 Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

5. DISPOSIZIONI DEROGATORIE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 5.1 La Società di Gestione può sospendere la determinazione del valore unitario della quota, oltre che nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 5.2 delle modalità di funzionamento di cui alla Parte C) del presente Regolamento, anche nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Al verificarsi di tali casi, la Società di Gestione informa immediatamente l'organo di Vigilanza.
- 5.2 La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dei corrispettivi.



C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

1.2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

1.3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

1.4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

1.5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte B) *Caratteristiche del prodotto* del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

1.6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

1.7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte B) *Caratteristiche del prodotto*.

1.8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

1.9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

1.10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione mediante piani di accumulo l'invio della lettera di conferma è effettuato dalla SGR con cadenza semestrale.

1.11 L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

1.12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

1.13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di

qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

2.1 I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2.2 La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

2.3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

2.4 A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

2.5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

3.1 L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.

3.2 Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3.3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

4.1 Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

5.1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

5.2 Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

5.3 Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

5.4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

6.2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

6.3 La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

6.4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

6.5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) *Caratteristiche del prodotto* del presente regolamento.

6.6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

6.7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) *Caratteristiche del prodotto* è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

6.8 La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

6.9 La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

6.10 L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

7.1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

7.2 L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

7.3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

7.4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.

7.5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

8.1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

8.2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

8.3 Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;

b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.